



2025/1377

16.7.2025

REGOLAMENTO (UE) 2025/1377 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2025

che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda determinate prescrizioni per l'immissione sul mercato e le importazioni di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 18, paragrafo 3, lettera a), l'articolo 20, paragrafo 11, lettera a), l'articolo 21, paragrafo 6, lettere c) e d), l'articolo 27, lettera g), l'articolo 41, paragrafo 3, primo e terzo comma, e l'articolo 42, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce misure di attuazione per le norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti da essi derivati di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, incluse le prescrizioni per l'immissione sul mercato e le importazioni di tali prodotti da paesi terzi.
- (2) Alla luce dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e dei casi riscontrati dell'infezione da virus HPAI in alcune categorie di mammiferi nel territorio dell'Unione, è necessario stabilire ulteriori misure di mitigazione del rischio per prevenire l'introduzione e la diffusione del virus HPAI da materiali derivanti da pollame ad altre specie. È pertanto opportuno modificare le norme particolari sui mangimi per i materiali di categoria 2 di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 142/2011.
- (3) I materiali di categoria 2 ottenuti da uccelli che non sono stati abbattuti o non sono morti a seguito della presenza o del sospetto di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali possono essere utilizzati come mangimi per animali da pelliccia conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 142/2011. Dalla panoramica sull'influenza aviaria pubblicata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ⁽³⁾ emerge la probabilità che le mutazioni del virus HPAI con potenziali implicazioni per la salute pubblica si manifestino al momento della trasmissione ai mammiferi. Pertanto, al fine di prevenire il rischio di introduzione e diffusione del virus HPAI tra gli animali della specie dei mammiferi e la possibile insorgenza di mutazioni con maggiori potenziali implicazioni per la salute pubblica e degli animali nell'Unione, è necessario stabilire condizioni supplementari nel caso in cui tali materiali di categoria 2 siano somministrati agli animali senza previa trasformazione. In particolare, prima dell'autorizzazione dell'utilizzo di materiali di categoria 2 ottenuti da uccelli come mangimi, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 142/2011, l'autorità competente dovrebbe effettuare una valutazione dei rischi in cui concluda che il rischio di introduzione e diffusione del virus HPAI a livello regionale, nazionale e dell'Unione è trascurabile. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 142/2011.

⁽¹⁾ GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1069/oj>.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/142/oj>).

⁽³⁾ «Avian influenza overview December 2022 – March 2023» (EFSA Journal 2023;21(3):7917).

- (4) Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (UE) 2022/2246 della Commissione ⁽⁵⁾, vieta l'ingresso nell'Unione di richiami da caccia a base di urina di cervidi. Tale divieto dovrebbe riflettersi nell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 142/2011, nonché nell'allegato XV, capo 17, del medesimo regolamento.
- (5) Inoltre l'articolo 25 del regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce norme per l'importazione, il transito e l'esportazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati. Le cere d'api trasformate classificate con il codice NC 1521 90 99 destinate a essere utilizzate come prodotti tecnici finali, diverse da quelle utilizzate nella produzione di mangimi, nei fertilizzanti, negli apiari, nei prodotti cosmetici o nei medicinali, non entrano in contatto con gli animali d'allevamento e non presentano rischi per la salute degli animali. Tali cere d'api trasformate dovrebbero pertanto essere incluse tra i prodotti elencati all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 142/2011, la cui importazione e il cui transito nell'Unione non sono sottoposti a condizioni di polizia sanitaria. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 25 del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione.
- (6) L'allegato IV, capo IV, sezione 2, del regolamento (UE) n. 142/2011 contiene un elenco con una descrizione dettagliata dei metodi di trasformazione alternativi per la produzione di biodiesel e combustibili rinnovabili. L'olio da cucina usato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), punto iii) del regolamento (CE) n. 1069/2009 può essere utilizzato come materia prima per la produzione di biodiesel e combustibili rinnovabili. La formulazione dei metodi di trasformazione alternativi di cui all'allegato IV, capo IV, sezione 2, lettere D, J e L, del regolamento (UE) n. 142/2011 dovrebbe pertanto essere modificata in modo da chiarire l'uso delle materie prime nei nuovi metodi di trasformazione alternativi.
- (7) In seguito a una domanda di autorizzazione di un metodo alternativo presentata dall'Irlanda a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1069/2009, l'Autorità ha pubblicato il parere scientifico «Evaluation of an alternative method for production of biodiesel from processed fats derived from Category 1, 2 and 3 animal by-products» ⁽⁶⁾.
- (8) In seguito a una domanda di autorizzazione di un metodo alternativo presentata dall'Austria a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1069/2009, l'Autorità ha pubblicato il parere scientifico «Evaluation of the application for new alternative biodiesel production process for rendered fat including Category 1 animal by-products» ⁽⁷⁾.
- (9) Secondo l'Autorità entrambi i metodi alternativi sono sicuri per la trasformazione dei grassi trasformati e fusi in biodiesel. Tali due nuovi metodi di trasformazione alternativi dovrebbero pertanto essere inclusi nell'allegato IV, capo IV, sezione 2, del regolamento (UE) n. 142/2011.
- (10) L'allegato IV del regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce norme per l'uso e lo smaltimento dei prodotti derivati ottenuti con metodi di trasformazione alternativi. L'allegato IV, capo IV, sezione 3, del regolamento (UE) n. 142/2011 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di stabilire norme per l'uso e lo smaltimento dei prodotti derivati ottenuti con i due nuovi metodi di trasformazione alternativi sopracitati.
- (11) L'allegato V del regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce norme per la trasformazione in compost e biogas. Di recente il «frass» quale definito nell'allegato I, punto 61, del regolamento (UE) n. 142/2011, è stato incluso nell'allegato XI, capo I, sezione 2, di tale regolamento al fine di introdurre parametri sicuri per il trattamento termico del frass. È necessario stabilire anche parametri standard di trasformazione per la trasformazione del frass in compost o biogas. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato V del regolamento (UE) n. 142/2011.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2001/999/oj>).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2022/2246 della Commissione, del 15 novembre 2022, che modifica gli allegati VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la malattia del dimagrimento cronico nei cervidi vivi (GU L 295 del 16.11.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2246/oj>).

⁽⁶⁾ *EFSA Journal* 2020;18(4):6089.

⁽⁷⁾ *EFSA Journal* 2021;19(4):6511.

- (12) Il regolamento (UE) n. 142/2011, modificato dal regolamento (UE) 2021/1925 della Commissione ⁽⁸⁾, include i bachi da seta (*Bombyx mori*) nell'elenco delle specie di insetti autorizzate per la produzione di proteine animali trasformate nell'Unione, come stabilito all'allegato X, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011. È pertanto opportuno autorizzare le importazioni nell'Unione di proteine animali trasformate derivate da bachi da seta (*Bombyx mori*). L'Indonesia ha presentato alla Commissione una domanda di inclusione nell'elenco di cui all'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 quale paese terzo da cui sono autorizzate le importazioni e il transito nell'Unione di proteine animali trasformate derivate da insetti. La Commissione ha effettuato una valutazione approfondita della normativa veterinaria del paese terzo richiedente e della capacità delle relative autorità competenti di effettuare controlli ufficiali in relazione agli alimenti per animali da compagnia importati nell'Unione. La Commissione ha concluso che le autorità competenti dell'Indonesia possono soddisfare le pertinenti condizioni sanitarie per l'importazione di alimenti trasformati per animali da compagnia contenenti proteine animali trasformate derivate da insetti. È pertanto giustificato aggiungere l'Indonesia all'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 dai quali possono essere importati e transitare nell'Unione alimenti trasformati per animali da compagnia contenenti proteine animali trasformate derivate da insetti.
- (13) Il regolamento (UE) 2022/384 della Commissione ⁽⁹⁾ ha modificato la tabella 1 dell'allegato XIV, capo I, sezione 1, e la tabella 2 dell'allegato XIV, capo II, sezione 2, del regolamento (UE) n. 142/2011. Tale modifica riguardava, tra l'altro, l'allineamento dell'elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati all'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di ungulati di cui all'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ⁽¹⁰⁾. Sembra tuttavia che, durante l'allineamento, l'elenco relativo alle importazioni di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di medicinali sia stato redatto in modo errato e che pertanto alcuni paesi terzi siano stati erroneamente elencati come ammissibili per le importazioni di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di medicinali. Tale errore dovrebbe essere rettificato mediante una nuova formulazione dell'allegato XIV, capo II, tabella 2, riga 14, del regolamento (UE) n. 142/2011.
- (14) A seguito dell'introduzione, conformemente alle modifiche apportate al regolamento (UE) n. 142/2011 mediante il presente regolamento, di due nuovi metodi alternativi per l'uso o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 142/2011, è opportuno modificare la tabella 2, riga 17, colonna «Materie prime (riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009)» nell'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 per includervi un riferimento a tali due nuovi metodi alternativi al fine di consentire le importazioni nell'Unione di materie prime per la produzione di combustibili rinnovabili.
- (15) Le autorità competenti del Giappone hanno fornito alla Commissione un elenco aggiornato dei loro esportatori di gelatina fotografica. La tabella 3 dell'allegato XIV, capo II, sezione 11, del regolamento (UE) n. 142/2011 dovrebbe essere modificata per tenere conto di tale elenco aggiornato degli esportatori. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il suddetto allegato.
- (16) Il regolamento (CE) n. 999/2001, modificato dal regolamento (UE) 2021/1372 della Commissione ⁽¹¹⁾, autorizza l'uso di proteine animali trasformate derivate da insetti nell'alimentazione del pollame e dei suini ed è pertanto opportuno adeguare le prescrizioni in materia di etichettatura per le partite importate. A seguito dell'introduzione dei bachi da seta (*Bombyx mori*) nell'elenco delle specie di insetti autorizzate per la produzione di proteine animali trasformate destinate alla produzione di mangimi, è opportuno adeguare il relativo certificato sanitario. Il certificato sanitario per la spedizione o il transito nell'Unione di proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento di cui all'allegato XV, capo 1 bis, del regolamento (UE) n. 142/2011 dovrebbe essere modificato per quanto riguarda l'etichettatura richiesta e l'elenco delle specie di insetti autorizzate.

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2021/1925 della Commissione, del 5 novembre 2021, che modifica alcuni allegati del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le prescrizioni per l'immissione sul mercato di determinati prodotti a base di insetti e l'adattamento di un metodo di contenimento (GU L 393 dell'8.11.2021, pag. 4, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1925/oj>).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2022/384 della Commissione, del 4 marzo 2022, che modifica l'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l'adeguamento degli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati (GU L 78 dell'8.3.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/384/oj>).

⁽¹⁰⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE) 2021/1372 della Commissione, del 17 agosto 2021, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il divieto di somministrazione di proteine animali agli animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia (GU L 295 del 18.8.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1372/oj>).

- (17) Il regolamento (UE) n. 142/2011, modificato dal regolamento (UE) 2021/1925, stabilisce norme per l'immissione sul mercato del frass trasformato. È opportuno introdurre pertinenti prescrizioni in materia di salute animale per le importazioni di frass da paesi terzi che siano rigorose almeno quanto le prescrizioni applicabili all'immissione del frass sul mercato dell'Unione. È opportuno inserire nel certificato per le importazioni di stallatico il divieto di importazione di richiami da caccia a base di urina di cervidi. Il certificato sanitario per le importazioni di stallatico trasformato di cui all'allegato XV, capo 17, del regolamento (UE) n. 142/2011 dovrebbe essere modificato per consentire anche le importazioni nell'Unione di frass trasformato e vietare l'importazione di richiami da caccia a base di urina. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011.
- (18) Il regolamento (UE) n. 142/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (19) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 142/2011 è modificato e rettificato come segue:

1. all'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
«L'autorità competente può autorizzare l'utilizzo nel proprio territorio di materiali non trasformati di categoria 2 ottenuti da uccelli come mangimi per gli animali di cui al primo comma solo se una valutazione dei rischi effettuata dall'autorità competente conclude che il rischio di introduzione e diffusione del virus HPAI a livello regionale, nazionale e dell'Unione è trascurabile.»;
2. l'articolo 25 è così modificato:
 - a) al paragrafo 1, è aggiunta la lettera d) seguente:
«d) richiami da caccia a base di urina di cervidi.»;
 - b) al paragrafo 2 è aggiunta la lettera f) seguente:
«f) prodotti pronti alla vendita a base di cere d'api derivate, non destinati all'uso come mangimi, mangimi per animali da compagnia, fertilizzanti, apiari, prodotti cosmetici o medicinali.»;
3. gli allegati IV, V, XIV e XV sono modificati conformemente all'allegato, parte 1, del presente regolamento;
4. l'allegato XIV è rettificato conformemente all'allegato, parte 2, del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

PARTE 1

Modifiche degli allegati IV, V, XIV e XV del regolamento (UE) n. 142/2011

Gli allegati IV, V, XIV e XV del regolamento (UE) n. 142/2011 sono così modificati:

- 1) nell'allegato IV, il capo IV è così modificato:
 - a) la sezione 2 è così modificata:
 - i) alla lettera D, punto 2, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:
 - «ii) uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o il metodo di trasformazione 7 nel caso di materiali di categoria 3, diversi dall'olio da cucina usato, oppure uno dei metodi di trasformazione da 1 a 7, conformemente al capo III, nel caso di materiali ottenuti da pesci;»;
 - ii) alla lettera J, punto 1, lettera a), è aggiunto il punto seguente:
 - «iv) olio da cucina usato di materiali di categoria 3.»;
 - iii) alla lettera L, punto 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
 - «b) olio da cucina usato di materiali di categoria 3, grassi fusi e olio di pesce conformi alla lettera J, punto 1, lettera a), della presente sezione.»;
 - iv) sono aggiunte le seguenti lettere M e N:
 - «M. Produzione di biodiesel da grassi trasformati derivati da sottoprodotti di origine animale di categoria 1, 2 e 3
 1. Materie prime
Per questo processo si possono utilizzare i grassi fusi di materiali di categoria 1, 2 o 3 e l'olio da cucina usato di materiali di categoria 3.
 2. Metodi di trasformazione
Tranne nel caso in cui sia utilizzato olio di pesce prodotto a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 (*), allegato III, sezione VIII, o grasso fuso prodotto a norma del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione XII, la parte grassa derivata dai sottoprodotti di origine animale deve essere prima trasformata mediante:
 - a) il metodo di trasformazione 1 (sterilizzazione sotto pressione) nel caso di materiali di categoria 1 o 2, conformemente al capo III del presente allegato; e
 - b) uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o il metodo di trasformazione 7 nel caso di un materiale di categoria 3, diverso dall'olio da cucina usato, oppure uno dei metodi di trasformazione da 1 a 7, conformemente al capo III del presente allegato, nel caso di materiali ottenuti da pesci.
 3. Dopo la trasformazione conformemente a uno dei metodi di trasformazione di cui al punto 2, le materie prime di cui al punto 1 sono sottoposte alle seguenti fasi:
 - a) un processo di prepulitura per eliminare le impurità insolubili eccedenti lo 0,15 %. I liquidi puliti ottenuti dal processo di prepulitura sono pompati nel serbatoio di biodiesel nello stabilimento in cui sono immagazzinati, come materie prime per il biodiesel, fino alla trasformazione;
 - b) esterificazione/transesterificazione acide (1,5 % acido metansolfonico (MSA) p/p; 140 °C; pressione assoluta di 5,5 bar (bara); 4 ore) per la conversione delle materie prime pulite in biodiesel; e
 - c) distillazione frazionata: il biodiesel è frazionato (≥ 220 °C; da 10 a 35 millibar (mbara)) in più prodotti raffinati, contenenti ciascuno catene di carbonio di una determinata lunghezza, dando luogo a lotti di biodiesel con specifiche diverse.
 4. L'autorità competente valuta il protocollo HACCP con cui sono controllati e registrati i principali parametri di trasformazione delle fasi descritte ai punti 1, 2 e 3.

- N. Processo di produzione di biodiesel che utilizza grassi fusi di sottoprodotti di origine animale di categoria 1, 2 e 3
1. Materie prime
Per questo processo si utilizza la parte grassa derivata dai sottoprodotti di origine animale di materiali di categoria 1, 2 o 3.
 2. Metodi di trasformazione
 - a) Tranne nel caso in cui sia utilizzato olio di pesce prodotto a norma del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione VIII, o grasso fuso prodotto a norma del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione XII, la parte grassa derivata dai sottoprodotti di origine animale deve essere prima trasformata mediante:
 - i) il metodo di trasformazione 1 (sterilizzazione sotto pressione) nel caso di materiali di categoria 1 o 2, conformemente al capo III del presente allegato; e
 - ii) uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o il metodo di trasformazione 7 nel caso di un materiale di categoria 3, diverso dall'olio da cucina usato, oppure uno dei metodi di trasformazione da 1 a 7, conformemente al capo III del presente allegato, nel caso di materiali ottenuti da pesci; per i grassi ottenuti da ruminanti, le impurità insolubili eccedenti lo 0,15 % in peso sono rimosse.
 - b) Il successivo processo di produzione di biodiesel consiste in una fase di conversione, tramite esterificazione e transesterificazione in un'unica fase a una temperatura di almeno 200 °C e a una pressione di almeno 70 bar con un tempo di ritenzione di almeno 15 minuti, utilizzando l'MgO come catalizzatore e in presenza di un alcol (metanolo), seguita dalla distillazione sotto vuoto ($a \geq 150 \text{ °C}$, $\leq 10 \text{ mbar}$) del prodotto finale, il biodiesel.
 3. L'autorità competente valuta il protocollo HACCP con cui sono controllati e registrati i principali parametri di trasformazione delle fasi descritte ai punti 1 e 2.

(*) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2004/853/oj>).»;

- b) nella sezione 3, punto 2, lettera b), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«il processo di produzione di biodiesel di cui alla sezione 2, lettere D, M e N, possono:»;
- 2) nell'allegato V, capo I, sezione 1, al punto 2 è aggiunta la seguente lettera g):
«g) il frass trasformato conformemente all'allegato XI, capo I, sezione 2, lettera b).»;
- 3) l'allegato XIV è così modificato:
- a) nel capo I, sezione 2, il punto 5, lettera a) è sostituito dal seguente:
«5. Le proteine animali trasformate ottenute da insetti d'allevamento possono essere importate nell'Unione a condizione che siano state prodotte conformemente alle seguenti condizioni:
 - a) gli insetti appartengono a una delle seguenti specie:
 - mosca soldato nera (*Hermetia illucens*) e mosca comune (*Musca domestica*),
 - tenebrione mugnaio (*Tenebrio molitor*) e alfitobio (*Alphitobius diaperinus*),
 - grillo domestico (*Acheta domestica*), grillo tropicale (*Grylloides sigillatus*) e grillo silente (*Gryllus assimilis*),
 - baco da seta (*Bombyx mori*);»;

- b) nel capo II, sezione 1, la tabella 2 è così modificata:
- i) alla riga 12, nella quinta colonna intitolata «Elenchi dei paesi terzi», la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) Nel caso di articoli da masticare e alimenti per animali da compagnia diversi dagli alimenti greggi: paesi terzi elencati nell'allegato XIII, parte 1, nell'allegato XIV, parte 1, o nell'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e i seguenti paesi terzi:
- (AL) Albania
- (EC) Ecuador
- (DZ) Algeria
- (GE) Georgia (solo alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva)
- (LK) Sri Lanka
- (SA) Arabia Saudita (solo alimenti trasformati di origine avicola per animali da compagnia)
- (SV) El Salvador
- (TW) Taiwan
- (ID) Indonesia (solo alimenti trasformati per animali da compagnia contenenti proteine animali trasformate derivate da insetti).
- Nel caso di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.»
- ii) alla riga 17, nella terza colonna intitolata «Materie prime (riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009)», la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) Nel caso di materiali destinati alla produzione di biodiesel, prodotti oleochimici a base di biodiesel o combustibili rinnovabili di cui all'allegato IV, capo IV, sezione 2, lettere L, M e N: materiali di categoria 1, 2 e 3 di cui agli articoli 8, 9 e 10.»
- c) nel capo II, sezione 11, la tabella 3 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 3

Importazioni di gelatina fotografica

Paese terzo di origine	Impianti di origine	Stato membro di destinazione	Posto di ispezione frontaliere del primo punto d'ingresso nell'Unione	Stabilimenti fotografici riconosciuti
Giappone	Nitta Gelatin Inc., 2-22 Futamata Yao-City, Osaka 581 - 0024 Giappone Jellice Co., Ltd. 4-1, Sakae 4-Chome, Tagajo- City, Miyagi 985 - 0833 Giappone	Paesi Bassi	Rotterdam Aeroporto Schiphol - Amsterdam	Fujifilm Manufacturing Europe B.V., Oudenstaart 1, 5047 TK Tilburg, Paesi Bassi
	Nitta Gelatin Inc., 2-22 Futamata Yao-City, Osaka 581 - 0024 Giappone	Cechia	Amburgo	FOMA Bohemia, spol. SRO Jana Krušinky 1604 501 04 Hradec Králové, Cechia

Paese terzo di origine	Impianti di origine	Stato membro di destinazione	Posto di ispezione frontaliere del primo punto d'ingresso nell'Unione	Stabilimenti fotografici riconosciuti
Stati Uniti	Eastman Gelatine Corporation, 227 Washington Street, Peabody, MA, 01960 USA Gelita North America, 2445 Port Neal Industrial Road Sergeant Bluff, Iowa, 51054 USA	Cechia	Amburgo	FOMA Bohemia spol. SRO Jana Krušinky 1604 501 04 Hradec Králové, Cechia";

4) l'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato:

a) il capo 1 bis è sostituito dal seguente:

«CAPO 1 bis

Certificato sanitario

Per la spedizione/il transito² nell'Unione europea di proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento non destinate al consumo umano, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia

PAESE				Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE				
Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.			I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.		
				I.3. Autorità centrale competente				
				I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.			I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.				
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo			N. di riconoscimento N. di riconoscimento N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale		Deposito doganale <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento
	I.13. Luogo di carico			I.14. Data di partenza				
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale			I.16. PIF di entrata nell'UE		I.17.		
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA)			
					I.20. Quantità			
I.21. Temperatura del prodotto Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>				I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/contenitore				I.24. Tipo di imballaggio				
I.25. Merce certificata per Alimentazione animale <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti <input type="checkbox"/> Fabbricazione di alimenti per animali da compagnia <input type="checkbox"/>								
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO			I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>					
I.28. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Natura della merce Impianto di fabbricazione Peso netto Numero del lotto degli stabilimenti								

PAESE

Proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento non destinate al consumo umano, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Parte II: Certificazione	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio^(1a), in particolare dell'articolo 10, e del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione^(1b), in particolare dell'allegato X, capo II, sezione 1, e dell'allegato XIV, capo I, e certifica quanto segue:</p>	
	<p>II.1. le proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento o i prodotti sopra descritti contengono esclusivamente proteine animali trasformate non destinate al consumo umano che:</p> <p>a) sono state preparate e immagazzinate in uno stabilimento o in un impianto riconosciuto e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009, e</p> <p>b) sono state preparate esclusivamente a partire da insetti d'allevamento delle specie seguenti:</p> <p>(²) [- mosca soldato nera (<i>Hermetia illucens</i>);] (²) e/o [- mosca comune (<i>Musca domestica</i>);] (²) e/o [- tenebrione mugnaio (<i>Tenebrio molitor</i>);] (²) e/o [- alfitobio (<i>Alphitobius diaperinus</i>);] (²) e/o [- grillo domestico (<i>Acheta domestica</i>);] (²) e/o [- grillo tropicale (<i>Grylloides sigillatus</i>);] (²) e/o [- grillo silente (<i>Gryllus assimilis</i>);] (²) e/o [- baco da seta (<i>Bombyx mori</i>).]</p> <p>e</p> <p>c) sono state trasformate mediante il metodo [1]-[2]-[3]-[4]-[5]-[7]⁽²⁾ di cui all'allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011;</p> <p>e</p> <p>d) il substrato per l'alimentazione degli insetti d'allevamento contiene solo prodotti di origine non animale o i seguenti prodotti di origine animale ottenuti da materiali di categoria 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> — farine di pesce, — prodotti sanguigni da non ruminanti, — fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale, — proteine idrolizzate derivate da non ruminanti, — proteine idrolizzate derivate da pelli di ruminanti, — gelatina e collagene derivati da non ruminanti, — uova e prodotti a base di uova, — latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte e colostro, — miele, — grassi fusi; <p>e</p> <p>e) il substrato per l'alimentazione degli insetti e gli insetti o le loro larve non sono stati in contatto con materiali di origine animale diversi da quelli di cui alla lettera d) e il substrato non conteneva stallatico, rifiuti di cucina e ristorazione o altri rifiuti;</p>	

PAESE

Proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento non destinate al consumo umano, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>II.2. le proteine animali trasformate o i prodotti sopra descritti sono stati sottoposti, immediatamente prima della spedizione, ad un esame per campionatura aleatoria in esito al quale l'autorità competente li ha dichiarati conformi alle seguenti condizioni⁽³⁾: Salmonella: assenza in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0 Enterobatteriacee: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g;</p> <p>II.3. il prodotto è stato trattato con tutte le precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione da parte di agenti patogeni dopo il trattamento;</p> <p>II.4. il prodotto finale: (2) [è stato imballato in sacchi nuovi o sterilizzati,] (2) o [è stato trasportato alla rinfusa in contenitori o in altri mezzi di trasporto, accuratamente puliti e disinfettati prima dell'uso,] recanti un'etichetta con l'indicazione «NON DESTINATO AL CONSUMO UMANO/PROTEINE TRASFORMATE DI INSETTI – DA NON UTILIZZARE NEI MANGIMI PER ANIMALI D'ALLEVAMENTO, AD ECCEZIONE DEGLI ANIMALI D'ACQUACOLTURA, DEGLI ANIMALI DA PELLICCIA, DEI SUINI E DEL POLLAME»;</p> <p>II.5. il prodotto finale è stato immagazzinato in depositi chiusi;</p> <p>(2)II.6. le proteine animali trasformate o il prodotto sopra descritti contengono o sono ottenuti da sottoprodotti di origine animale ricavati da ruminanti e:</p> <p>(2) [provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE, e] (2) o [provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali si è verificato un caso indigeno di BSE, e i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati sono stati ottenuti da animali nati dopo la data in cui il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH), ottenuti da ruminanti è stato effettivamente applicato nel paese o nella regione, e] (2) [sono ottenuti da ruminanti diversi da bovini, ovini o caprini.] (2) o [sono ottenuti da bovini, ovini o caprini e non contengono né sono ottenuti da: (2) [materiali ricavati da bovini, ovini e caprini diversi da quelli derivati da animali nati, allevati continuamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE.] (2) o [a) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁾;</p>		

PAESE

Proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento non destinate al consumo umano, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>II.7. le proteine animali trasformate o i prodotti sopra descritti:</p> <p>(²) [non contengono latte o prodotti a base di latte di origine ovina o caprina o non sono destinati all'alimentazione degli animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia.]</p> <p>(²) o [contengono latte o prodotti a base di latte di origine ovina o caprina e sono destinati all'alimentazione degli animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia, che:</p> <p>a) sono ottenuti da ovini e caprini che sono rimasti continuativamente dalla nascita in un paese in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p>i) la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica;</p> <p>ii) esiste un sistema di sensibilizzazione, sorveglianza e monitoraggio per la scrapie classica;</p> <p>iii) alle aziende di ovini o caprini si applicano restrizioni ufficiali in presenza di un sospetto di TSE o della conferma della scrapie classica;</p> <p>iv) gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e distrutti;</p> <p>v) la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri della WOA, ricavati da ruminanti è vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese da almeno sette anni;</p> <p>b) provengono da aziende che non sono soggette ad alcuna restrizione ufficiale a causa di un sospetto di TSE;</p> <p>c) provengono da aziende nelle quali, da almeno sette anni, non viene diagnosticato alcun caso di scrapie classica o nelle quali, a seguito della conferma di un caso di scrapie classica:</p>	<p>b) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini, salvo nel caso di animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione⁽⁵⁾ e in cui non si sono verificati casi indigeni di BSE,</p> <p>c) sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati ottenuti da bovini, ovini o caprini che sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica, salvo nel caso di animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE.]</p>	

PAESE

Proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento non destinate al consumo umano, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	<p>(²) [tutti gli ovini e i caprini dell'azienda sono stati abbattuti e distrutti o macellati, fatta eccezione per i montoni da riproduzione del genotipo ARR/ARR, per le pecore da riproduzione portatrici di almeno un allele ARR e nessun allele VRQ e per gli altri ovini portatori di almeno un allele ARR;]</p> <p>(²) o [tutti gli animali nei quali la scrapie classica è stata confermata sono stati abbattuti e distrutti e l'azienda è stata sottoposta per almeno due anni dalla data di conferma dell'ultimo caso di scrapie classica a una sorveglianza intensificata delle TSE, compresa l'esecuzione di un test con esito negativo per individuare la presenza di TSE conformemente ai metodi di laboratorio di cui all'allegato X, capitolo C, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 su tutti i seguenti animali di età superiore ai 18 mesi, esclusi gli ovini del genotipo ARR/ARR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - animali macellati per il consumo umano; e - animali morti o abbattuti nell'azienda, ma non abbattuti nel quadro di una campagna di eradicazione della malattia.] 	
<p>II.8. [le proteine animali trasformate o i prodotti sopra descritti contengono o sono ottenuti da sottoprodotti di origine animale ricavati da non ruminanti e, conformemente alla dichiarazione dello speditore di cui alla casella I.1,</p> <p>(²) [non sono destinati alla produzione di mangimi per animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia.]</p> <p>(²)(⁶) o [sono destinati alla produzione di mangimi per animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia e lo speditore si impegna a garantire che al posto d'ispezione frontaliero di entrata nell'Unione europea saranno forniti i risultati delle analisi effettuate conformemente ai metodi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione(⁷).]</p>		
<p>Note</p> <p>Parte I</p>		
<ul style="list-style-type: none"> — Casella I.6: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito nell'Unione europea; la casella può essere compilata se il certificato riguarda una merce da importare nell'Unione europea. — Casella I.12: luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; i prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali. — Casella I.15: numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aeromobili) o nome (navi); queste informazioni devono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico. — Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 05.11, 23.01 o 23.09. 		

PAESE

Proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento non destinate al consumo umano, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>— Casella I.25: uso tecnico: qualsiasi uso diverso dall'alimentazione di animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia e dalla produzione o fabbricazione di alimenti per animali da compagnia.</p> <p>— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.</p> <p>— Casella I.28: specie: insetti, specificare il nome scientifico.</p> <p>Parte II</p> <p>(^{1a}) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.</p> <p>(^{1b}) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.</p> <p>(²) Cancellare le voci non pertinenti.</p> <p>(³) Dove:</p> <p>n = numero di campioni da esaminare;</p> <p>m = valore soglia per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;</p> <p>M = valore massimo per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M;</p> <p>e</p> <p>c = numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m.</p> <p>(⁴) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.</p> <p>(⁵) GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84.</p> <p>(⁶) La persona responsabile della partita di cui alla casella I.6 deve garantire che, se le proteine animali trasformate o i prodotti descritti nel presente certificato sanitario sono destinati alla produzione di mangimi per animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia, la partita deve essere analizzata secondo i metodi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009, al fine di verificare l'assenza di costituenti di origine animale non autorizzati. Le informazioni sui risultati di tali analisi sono allegate al presente certificato sanitario al momento della presentazione della partita presso un posto d'ispezione frontaliero dell'UE.</p> <p>(⁷) GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1.</p> <p>— Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo stampato.</p> <p>— Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.</p>		
<p>Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>Firma:»</p>		

»

PAESE		Stallatico trasformato, prodotti derivati dallo stallatico trasformato, frass trasformato e guano di pipistrelli trasformato		
II. Informazioni sanitarie		II.a Riferimento del certificato	II.b Riferimento IMSOC	
Parte II: Certificazione	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio^(1a) e del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione^(1b), in particolare dell'allegato XIV, capo II, e certifica che i sottoprodotti di origine animale sopra descritti:</p>			
	II.1.	<p>provengono da un impianto in cui si fabbricano prodotti destinati ad usi diversi dall'alimentazione degli animali d'allevamento, da un impianto di produzione di biogas o da un impianto di compostaggio approvato dall'autorità competente del paese terzo e che soddisfa le condizioni speciali di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 e al regolamento (UE) n. 142/2011;</p>		
	II.2. ⁽²⁾	<p>sono stati sottoposti a: [un processo di trattamento termico ad almeno 70 °C per almeno 60 minuti;] o [nel caso di stallatico trasformato, prodotti derivati dallo stallatico trasformato e guano di pipistrelli trasformato, un processo di trattamento tecnico equivalente convalidato ed autorizzato dallo Stato membro importatore conformemente alle condizioni specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 e al regolamento (UE) n. 142/2011, descritto qui di seguito: ];</p>		
	II.3.	<p>sono: a) esenti da Salmonella (assenza di salmonella in 25 g di prodotto trattato); b) esenti da Escherichia coli o da Enterobatteriacee (secondo la misurazione del tenore in germi aerobi: meno di 1 000 unità che formano colonie per grammo di prodotto trattato); e sono stati sottoposti a riduzione della sporulazione e della tossinogenesi;</p>		
	II.4.	<p>non sono richiami da caccia a base di urina di cervidi;</p>		
	II.5.	<p>sono saldamente chiusi in: a) contenitori sigillati e isolati, o b) imballaggi ben chiusi (sacchi di plastica o «big bag»).</p>		
	Note			
	Parte I			
	<p>— Casella I.6: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilata se il certificato riguarda una merce di importazione.</p> <p>— Caselle I.11 e I.12: numero di riconoscimento: numero di registrazione dello stabilimento o dell'impianto, assegnato dall'autorità competente.</p> <p>— Casella I.12: luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.</p> <p>— Casella I.15: numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aeromobili) o nome (navi); queste informazioni devono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.</p> <p>— Casella I.19: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>— Casella I.20: uso tecnico: ogni uso diverso dal consumo animale.</p>			

<ul style="list-style-type: none"> — Caselle I.21, I.22 e I.23: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito, di importazione o di reintroduzione. — Casella I.27: natura della merce: indicare se si tratta di stallatico trasformato, prodotti derivati dallo stallatico trasformato, frass trasformato o guano di pipistrelli. <p>Parte II</p> <p>(^{1a}) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.</p> <p>(^{1b}) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.</p> <p>(²) Cancellare le voci non pertinenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> — Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto di controllo frontaliere dell'Unione europea.
<p>Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale</p> <p>Nome (in stampatello):</p> <p>Data: Qualifica e titolo:</p> <p>Timbro: Firma:»</p>

»

PARTE 2

Rettifica dell'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011

Nell'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 14, nella quinta colonna intitolata «Elenchi dei paesi terzi», la lettera b) è rettificata e sostituita dalla seguente:

- «b) Nel caso di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di medicinali: paesi terzi elencati nell'allegato XIII, parte 1, o nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e negli allegati I, V e VI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. Nel caso di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.».